



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero consorzio Comunale di Ragusa



C.F./P.IVA00177300886 -92005940884-Piazza San Giovanni n. 10 - 97010 Monterosso Almo (Rg) - Tel
0932 970261 - 970262

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it - <https://www.comune.monterossoalmo.gov.it>

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PORTALE TUTTOGARE, RAGGIUNGIBILE AL SITO <https://piattaforma.asmel.eu>; PER ILAVORI DI ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG) CON LO STRUMENTO DEL PROJECT FINANCING CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

CIG: 8738100C39 CUP: B97B17000180007

Codici CPV: oggetto principale (vocabolario principale)

Servizi cimiteriali - 98371110-8

Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica - 50232110-4

Stazione Appaltante: Comune di Monterosso Almo - Servizio Tecnico - Piazza S. Giovanni, n.11 - 97010 Monterosso Almo (RG)

Sito internet: www.comune.monterossoalmo.gov.it

R.U.P.: Geom. Farina Mariano - mail: mariano.farina@comune.monterossoalmo.gov.it - tel. 0932 970261

PEC Protocollo: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

1. PREMESSE

1.1 In data 25/02/2015 è stata registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 1245/1/1 la proposta di fattibilità, ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i **"Lavori di adeguamento, ampliamento e gestione dell'impianto elettrico del cimitero del Comunale"**, formulata dall'impresa **"ALMO ELETTRICA Dibenedetto Srl"** con sede in Monterosso Almo (Rg) in Corso Umberto I, 227/229. Successivamente in data 07/12/2016 la suddetta proposta viene integrata con la documentazione tecnica preliminare di progetto (prot. 7976/6/4 del 07/12/2016)

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 01/02/2017 si è dato atto che la proposta di finanza di progetto presentata dalla ditta ALMO ELETTRICA Dibenedetto Srl (di seguito Promotore), ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è suscettibile di valutazione positiva da parte dell'Amministrazione e si delibera di procedere alla richiesta di variazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione e comunicare al Promotore mediante comunicazione dell'Area Tecnica del 31/03/2017 prot. 2339. Il progetto con le modifiche indicate dall'Area Tecnica viene trasmesso in data 10/04/2017 prot. 2611/6/4 e successivamente approvato con delibera di Giunta Municipale n. 49 del 16/05/2017. Con successiva delibera di Giunta Municipale n. 63 del 19/05/2017 il progetto con le modifiche apportate è inserito nel piano triennale dell'Ente.

Il Comune di Monterosso Almo indice dunque la presente procedura aperta, ponendo a base di gara il Progetto preliminare predisposto dal Promotore ed approvato con la sopracitata Deliberazione.

Si segnala sin d'ora che è attribuito un diritto di prelazione in favore del Promotore, da esercitarsi ai sensi e con le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.2 L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2, del D.lgs. n. 50/16 e s.m. e i., con applicazione del comma 3 dell'art. 97, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in modalità telematica.

1.3 La presentazione di offerta telematica deve avvenire **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2021** tramite la **piattaforma telematica Tutto Gare** raggiungibile al sito <https://piattaforma.asmel.eu>.

1.4 I luoghi di svolgimento del servizio e dei lavori sono: il Cimitero Comunale di Monterosso Almo (Rg);

1.5 La procedura è indetta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sulla base del progetto preliminare, predisposto dal promotore.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando/Disciplinare di gara;
- 2) Modulistica (Istanza di Partecipazione e relativi allegati);
- 3) Progetto preliminare composto da :
 - Tav. 1 – Relazione tecnica;
 - Tav. 2 – Relazione tecnica specialistica;
 - Tav. 3 Indicazioni e misure finalizzate alla tutela e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la sicurezza dei piani di sicurezza;
 - Tav. 4 Inquadramento territoriale;
 - Tav. 5 Planimetria generale di distribuzione elettrica e dell'illuminazione;
 - Tav. 5A Planimetria ampliamento impianti di P.I. e parcheggi esterni al cimitero;
 - Tav. 6 Schemi quadri elettrici;
 - Tav. 7 – Computo metrico estimativo delle opere;
 - Tav. 8 – quadro economico e calcolo delle spese tecniche;
 - Tav. 9 – Piano economico finanziario;
 - Tav. 10A - Appendice al capitolo speciale descrittivo e prestazionale;
 - Tav. 11 1 – Bozza di convenzione;

La documentazione di gara è **disponibile**:

- a. **sul sito internet del Comune di Monterosso Almo**, direttamente accessibile all'indirizzo <https://www.comune.monterossoalmo.gov.it>
- b. **sulla piattaforma telematica** <https://piattaforma.asmel.eu>;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma** <https://piattaforma.asmel.eu>, **entro il termine sotto indicato**. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica accanto alla dicitura "Termine richiesta quesiti", non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale <https://piattaforma.asmel.eu> dovranno pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del 16/06/2021**.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara di cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale <https://piattaforma.asmel.eu> e saranno accessibili all'interno del Bando/Disciplinare relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo pec del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto l'anonimato dell'operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.

Non sarà data risposta alle richieste e/o quesiti pervenuti oltre tale termine.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma <https://piattaforma.asmel.eu>;

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono, comunque, tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

In attuazione del disposto di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 vengono di seguito indicati l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le offerte siano presentate secondo presupposti omogenei.

3.1 UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella esecuzione e nella direzione dei lavori indicati nel Progetto preliminare da eseguirsi presso il Cimitero del Comune di Monterosso Almo (RG), consistenti, nello specifico:

- 1) Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relative attività tecniche correlate all'esecuzione dell'intervento con utilizzo di professionisti abilitati a cura del concessionario;
- 2) Messa a norma di tutto l'impianto elettrico esistente (illuminazione votiva permanente, impianto elettrico illuminazione dei viali del cimitero vecchio, impianto elettrico dei locali di servizio e della Chiesa);
- 3) Realizzazione di montanti dedicati per l'alimentazione dell'illuminazione votiva permanente e straordinaria e per l'illuminazione di viali della zona nuova del cimitero;
- 4) Realizzazione di nuovi quadri elettrici per la distribuzione generale e per la distribuzione e trasformazione secondaria da sostituire con gli esistenti nella zona del cimitero vecchio;
- 5) Realizzazione di nuovi quadri elettrici per la distribuzione generale e per la distribuzione e trasformazione secondaria da installare nella zona nuova del cimitero;
- 6) Messa in sicurezza e riqualificazione estetica della distribuzione elettrica dei colombari dei monumentini funerari e delle cappelle di famiglia;
- 7) Realizzazione della nuova distribuzione elettrica di tipo permanente per l'illuminazione straordinaria della zona del cimitero vecchio;
- 8) Realizzazione dell'impianto elettrico per l'illuminazione votiva permanente e straordinaria a servizio delle nuove aree di costruzione e ampliamento del cimitero;
- 9) Sostituzione dei pali di illuminazione e delle armature per l'illuminazione della zona vecchia con armature a LED;
- 10) Realizzazione dell'impianto elettrico per l'illuminazione dei viali e delle nuove aree di costruzione del cimitero con tecnologia a LED;
- 11) Sistemazione delle caditoie per le acque piovane in metallo poste nei viali n. 3 e 4 del cimitero nuovo;
- 12) Installazione delle tabelle toponomastiche in tutta l'area nuova del cimitero
- 14) Esecuzione delle opere di ampliamento dell'illuminazione pubblica dei due parcheggi confinanti con il cimitero ovvero quello sul lato Nord (adiacente al V.le Giovanni XXIII) e quello sul lato Est (adiacente alla ex strada prov.le Casale Corulla – Giallupo).

3.2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI

Il concessionario dovrà assumere la gestione di almeno i seguenti servizi:

- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti di illuminazione votiva permanente presenti nel cimitero;
- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli impianti di illuminazione votiva straordinaria presenti nel cimitero;
- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione dei viali interni al cimitero;
- servizio di gestione, per l'intero periodo della concessione, del servizio di illuminazione votiva, permanente e straordinaria, compresi i nuovi allacci, comprensiva dell'attività di riscossione delle tariffe, come previsto nel preliminare di convenzione;
- Comunicazione dei dati relativi alla situazione dei contratti in essere come previsto nel preliminare di convenzione.

3.3 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO

Il Valore presunto complessivo della concessione ammonta ad € 1.058.013,56.

L'investimento complessivo per l'intervento, indicato nel Quadro Economico di Progetto riportato nel Piano Economico Finanziario del proponente è pari a € 213.300,00 (IVA 22.256,67) di cui € 153.716,37 per lavori ed € 3.785,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

QUADRO ECONOMICO

A Lavori		€ 153.716,37
Oneri diretti della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€	3.785,14
Incidenza Manodopera compresa nei prezzi di stima	€	47.514,17
B Somme aggiuntive		
a) IVA al 10% sui lavori	€	15.371,64
b) Competenze tecniche (Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo) IVA compresa al 22%	€	38.180,63
c) Oneri relativi al responsabile del procedimento (0,25 x2%)	€	768,58
d) Imprevisti -3%	€	4.611,49
e) Collaudi	€	-
f) Oneri per l'allaccio alla rete	€	-
i) Spese per pubblicità	€	-
l) Oneri conferimento discarica	€	651,29
Totale somme aggiuntive	€	59.583,63 € 59.583,63

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 213.300,00

3.4 CLASSI E CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI:

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento secondo le categorie di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, richiamato dall'art. 216, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, compresi degli oneri per la sicurezza al netto degli importi per gli imprevisti, sono le seguenti:

Cat.	Clas	Importo	Prevalente/ scorporabile	Inc.	Qualifica obbligatoria	Subappalto
OG10	I	€ 153.716,37	Prevalente	100 %	SI	SI

3.5 TARIFFE DEL SERVIZIO

Gli importi delle tariffe per il servizio soggette a ribasso sono le seguenti:

- Costo una tantum nuovo allaccio votiva permanente loculo;	€ 10,03 IVA Compresa
- Costo una tantum nuovo allaccio votiva permanente cappella di famiglia	€ 25,05 IVA Compresa
Canone annuo di abbonamento per illuminazione perpetua	€ 12,00 IVA Compresa
Costo singola lampada votiva straordinaria per il periodo di commemorazione dei defunti	€ 1,32 IVA Compresa

3.6 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato integralmente con risorse private.

Non è previsto alcun contributo economico da parte del Comune in fase di costruzione e/o gestione, né il rilascio di garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione.

La controprestazione a carico del concessionario consisterà unicamente nel diritto di erogare i servizi e di percepire il canone per gli stessi, con assunzione del rischio operativo a proprio carico.

3.7 TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

I lavori dovranno essere eseguiti entro 18 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La durata massima della concessione è fissata venticinque (25) anni, non soggetta a ribasso.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

4.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA

Sono ammessi a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel successivo paragrafo 5.

Rientrano tra gli operatori economici ammessi alla partecipazione:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter Cod. Civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 Cod. Civ., costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter Cod. Civ.;
- f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno soggettività giuridica e che siano o meno dotate di un organo comune con o senza potere di rappresentanza.

Ai fini dello svolgimento delle attività di progettazione, sono altresì ammessi alla procedura – associati con (o indicati dagli) operatori di cui alle precedenti lett. a) - f) - i seguenti prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 46 D.Lgs. 50/2016:

- g) i professionisti singoli o associati;
- h) le società di professionisti, aventi i requisiti di cui all'art. 2 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- i) le società di ingegneria, aventi i requisiti di cui all'art. 3 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- l) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- m) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. da g) a l), aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- n) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, aventi i requisiti di cui all'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

4.2 CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE, TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e i consorzi stabili di cui all'art. 45, lett. c), D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nell'istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati sia dal consorzio che dalle consorziate designate.

4.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI E GEIE

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento e/o consorzio ordinario di concorrenti.

I raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE già costituiti dovranno allegare all'istanza di partecipazione - redatta preferibilmente utilizzando il modello Allegato 1 al presente Disciplinare - il mandato costitutivo del raggruppamento, in originale, copia autentica, ovvero copia accompagnata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

È consentita la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese anche se non ancora costituiti.

In tal caso la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo ed essere corredata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi espressamente indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'istanza di partecipazione, redatta preferibilmente utilizzando il modello Allegato 1 al presente Disciplinare, dovrà precisare le quote di partecipazione ed esecuzione al raggruppamento.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese raggruppate.

I requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi di esecuzione e progettazione potranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento con le modalità specificate al successivo paragrafo 5.

I consorzi ordinari di concorrenti ed i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituiti o costituendi, sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.

4.4 RETI DI IMPRESE

La partecipazione delle reti di imprese è ammessa alle condizioni indicate nella Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013.

4.5 SOCIETÀ DI PROGETTO

Ai sensi dell'art. 184, c. 1, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario avrà la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale minimo pari ad Euro 150.000,00.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La Società di Progetto diventerà la concessionaria a titolo originario, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione e sostituendo l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune.

I soci che concorreranno a formare i requisiti di partecipazione saranno tenuti a partecipare alla società e garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e di altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti di partecipazione è sempre ammesso.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

a) per gli operatori economici residenti o con sede in Italia, l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.

Per gli operatori economici di altri Stati membri non residenti o non aventi sede in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in cui hanno sede, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello stesso Stato membro;

Se cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusta Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004

b) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 95, D.P.R. 207/2010, applicabile in forza del disposto di cui all'art. 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 21.330,00;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 10.665,00;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 10.665,00;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, pari ad € 4.260,00.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lett. c) e d), i concorrenti possono incrementare i requisiti di cui alle lett. a) e b) nella misura di 3 volte. Il requisito previsto dalla lett. b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto di concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d)

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Qualora, ai sensi dell'articolo 183 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Il candidato alla concessione dovrà altresì, dimostrare di aver eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando/Disciplinare di gara, almeno un servizio analogo di gestione dell'illuminazione votiva, della durata di almeno 3 anni consecutivi, per Comuni con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti.

In caso di R.T.I., il requisito sopraindicato dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere autocertificati dai concorrenti o dai soggetti comunque a ciò tenuti, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 ed utilizzando il DGUE.

Ove le informazioni sui fatturati di cui alla predetta lettera a) nonché sui servizi affini di cui alle lettere c) e d) non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

(In caso di R.T.I., il requisito sopraindicato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve, in ogni caso, possedere il requisito in misura maggioritaria.)

5.3 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori dovrà essere in possesso di qualificazione di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 per l'esecuzione dei lavori nella categoria OG10 Classifica I o superiore, in

corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Per la categoria OG10 Classifica I o superiore, trova applicazione l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la possibilità per il concorrente, non in possesso della predetta categoria, di partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati.

I soggetti di cui all'art. 45, del D. Lgs. n. 50/2016 non dovranno altresì trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto di concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 95, D.P.R. 207/2010.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere attestati mediante la compilazione del DGUE.

5.4 REQUISITI DEL/DEI DIRETTORE/I DEI LAVORI

Gli operatori economici concorrenti devono indicare in fase di gara il nominativo o i nominativi del/dei Direttore/i dei Lavori che dovrà/dovranno possedere i requisiti di seguito descritti:

- a) Direzione dei Lavori Categoria OG10 per un importo uguale o superiore a quello dell'investimento ovvero ad € 213.300,00, negli ultimi cinque anni;
- b) Direzione dei Lavori nell'ambito di un project financing affine all'intervento previsto negli ultimi dieci anni;

Quanto sopra dovrà essere indicato in sede di presentazione dell'offerta, mediante la compilazione della parte all'uopo riservata nel modulo dichiarazione allegato al presente Bando/Disciplinare.

5.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Per tutti gli operatori economici: requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- a) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Per i professionisti che espletano l'incarico di Direzione dei Lavori: iscrizione agli appositi Ordini professionali (ingegneri o periti industriali) previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dichiara il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

- c) Per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere autocertificati dai concorrenti o dai soggetti comunque a ciò tenuti, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 ed utilizzando il modello DGUE.

7. VERIFICA DEI REQUISITI

In conformità a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 81, comma 2, e 216, comma 13, D.Lgs. 50/2016, la prova dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara sarà acquisita mediante l'accesso al sistema AVCPass reso disponibile dall'ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE – da inserire nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" – dovrà riportare l'indicazione di tutte le imprese partecipanti in ATI, Consorzio, GEIE, Rete d'Impresa, avvalimento, nonché il nominativo delle consorziate designate e del/i progettista/i indicato/i o associato/i.

Nel caso di malfunzionamento o di eccessivi ritardi imputabili al sistema AVCPass, la verifica in ordine al possesso dei requisiti verrà effettuata secondo metodi tradizionali.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA E ULTERIORE GARANZIA EX ART. 183 COMMA 13 DEL CODICE

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dei lavori e precisamente di importo pari ad € 3.074,33 (euro tremilasettantaquattro/33), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. È ammessa la costituzione, da parte del Concessionario, di una garanzia con durata inferiore, anche annuale, fermo l'obbligo del Concessionario stesso di procedere tempestivamente al suo rinnovo alla scadenza, in modo da garantire il permanere della cauzione per tutto il Periodo di Concessione.

2) **un'ulteriore garanzia pari al 2,5 % del valore dell'investimento**, come definita dall'art. 183 comma 13 del Codice, e precisamente di importo pari ad € 5.332,50 (euro cinquemilatrecentotrentadue/50).

3) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Monterosso Almo c.c.: 0130124190 coordinate IBAN: IT70M0503684490cc0130124190.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

4) avere validità per *almeno* 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà effettuarsi entro il 14/06/2021 previa prenotazione da effettuarsi a mezzo mail: ai seguenti indirizzi: mariano.farina@comune.monterossoalmo.gov.it, alla predetta richiesta seguirà comunicazione di conferma da parte della Stazione Appaltante, con l'indicazione del giorno e dell'ora di effettuazione del sopralluogo. Il sopralluogo verrà effettuato previa prenotazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC numero 1197 del 18 dicembre 2019, per un importo pari a **€ 140,00** secondo le nuove modalità pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

12.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

12.2 CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE

La domanda di partecipazione/dichiarazione è redatta, in bollo [la stazione appaltante ha redatto un fac simile di modello di cui all'allegato 1 al presente Bando/Disciplinare di gara] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

- Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter);

3. di non essere stato sottoposto a fallimento ovvero di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

(fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267);

4. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

5. di non avere sede, residenza o domicilio (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) in Paesi così detti "black list", elencati nel D.M. 04/05/1999 e nel D.M. 21/11/2001;

(ovvero)

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal succitato art. 37; Pag. 23 a 46

6. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

7. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

8. di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) per non essere stati in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;

9. di trovarsi nelle situazioni assenza del divieto di partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;

10. di non essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o nei cui confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;

11. di trovarsi nelle condizioni di assenza di altre cause di esclusione che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

12. che non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

13. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;

14. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

15. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di Gestione e nella Bozza di Convenzione, unitamente ai suoi allegati e, comunque in tutta la documentazione gara;

16. di aver preso visione della Relazione illustrativa generale del proponente, del Progetto di fattibilità tecnico economica, della Bozza di Convenzione, del Disciplinare di Gestione e del Piano Economico asseverato, allegati al Bando/Disciplinare di gara;

17. di conoscere e accettare il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati ex artt. 12 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), allegata al presente Bando/Disciplinare di Gara;

18. di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, di aver preso esatta cognizione della natura della medesima prestazione e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata (allega attestazione di avvenuto sopralluogo);

19. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

20. di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro R.T.I. partecipante alla gara;

21. di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:

e) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 21.330,00;

f) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 10.665,00;

g) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 10.665,00;

h) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, pari ad € 4.266,00.

22. di avere eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara, almeno un servizio analogo di gestione dell'illuminazione votiva, della durata di almeno 3 anni consecutivi, per Comuni con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti svolto in modo soddisfacente, senza l'instaurazione di alcun contenzioso e indica: il committente, la durata del contratto, il numero di repertorio del contratto e l'effettivo importo fatturato e liquidato;
23. dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 in corso di validità (tale dichiarazione si rende necessaria nell'ipotesi di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e indica gli estremi del documento;
24. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
25. dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le spese per la pubblicazione dell'avviso ed esito di gara, saranno rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e di averne tenuto conto nel formulare l'offerta.
26. dichiara di essere consapevole che la cauzione provvisoria presentata in sede di gara verrà definitivamente incamerata dal Comune, a titolo di penale, in caso di omesso mantenimento dell'offerta presentata o mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine e nei modi fissati dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
27. dichiara che provvederà a consegnare, qualora aggiudicataria, polizze di responsabilità civile terzi (RCT) e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) di cui all'art. 31 della Bozza di Convenzione del Progetto di fattibilità approvato dall'Ente, con i contenuti in esso riportati.
28. dichiara che provvederà a consegnare, qualora aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio un proprio Piano Operativo della Sicurezza e il DUVRI.
29. dichiara di accettare che, ai sensi dell'art. 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
30. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
31. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
32. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
33. di effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori e del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori e del servizio in concessione;
34. che nel formulare l'offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e dei costi della manodopera;
35. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori e del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
36. che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione della concessione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione;
- (N.B.: La Ditta dovrà indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che andrà ad applicare ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione, precisando la data di stipulazione e le parti contraenti)
37. che in caso di aggiudicazione nominerà un Referente Tecnico / Amministrativo ed un suo sostituto;

38. che si impegna e si obbliga a presentare, su richiesta dell'amministrazione, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi;
39. di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
40. che la ditta osserva, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
41. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;
42. dichiara di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro R.T.I. partecipante alla gara.
43. dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta, o parte della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
- [N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso (Art. 53, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016). La mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso];
44. che, in caso di aggiudicazione:
- ☐ non intende subappaltare
 - ☐ intende affidare in subappalto:

(N.B.: La mancanza o l'incompletezza dell'indicazione dei servizi/lavori che si intendono subappaltare comporta l'impossibilità ad ottenere autorizzazioni in subappalto).

45. dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

- Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
2. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori o le parti percentuali del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori o le parti percentuali del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori o le parti le percentuali di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti percentuali del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti percentuali del servizio, ovvero le percentuali del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle categorie di lavori e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

Pag. 28 a 46

d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le categorie di lavori o le parti del servizio, ovvero le percentuali di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Predisposizione e trasmissione del DGUE e in formato elettronico da parte del concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'autocertificazione resa dall'impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.

C) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, inoltre, allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, ovvero dichiarazione come sopraindicata;
- **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice;
- documento attestante l'**ulteriore cauzione pari al 2,5%** del valore dell'investimento, previsto dall'art. 183, c. 13, D.Lgs. 50/2016;
- ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;
- attestazione di avvenuto **sopralluogo**;
- Modello Protocollo di Legalità;

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12.3 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico dovrà inserire una relazione tecnica in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del soggetto legittimato.

La documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio tecnico consiste in una relazione articolata secondo l'ordine degli elementi di valutazione del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve contenere migliorie rispetto al progetto presentato dal promotore, approvato dal Comune di Monterosso Almo, e posto a base di gara.

L'offerta dovrà contenere le migliorie relative agli interventi di **efficientamento energetico e automazione degli impianti tecnologici cimiteriali**, oltre che di **fruibilità, decoro e sicurezza degli luoghi del cimitero**, secondo le seguenti modalità:

Qualità dell'intervento	Elaborati da produrre
a -Efficientamento energetico degli impianti tecnologici al servizio del cimitero mediante utilizzatori con migliori prestazioni energetiche rispetto a quelli in progetto o installati e/o mediante l'impiego di fonti rinnovabili	Relazione di max 3 pagine, formato A4, con allegata scheda comparativa (se pertinente) e schede tecnico-illustrative degli utilizzatori sostitutivi e delle tecnologie rinnovabili proposte.
b -. Proposte per l'automazione di impianti o sistemi presenti nel progetto e/o già installati nel cimitero.	Relazione di max 2 pagine, formato A4, con allegata scheda tecnica di sistema e schede tecnico-illustrative dei sistemi di automazione proposti.
c -Interventi per una migliore fruizione dei luoghi cimiteriali e/o dei servizi offerti all'utente previsti nel preliminare dalla convenzione.	Relazione di max 2 pagine descrittiva degli interventi proposti e modalità attuative, formato A4, con allegati schemi, schede, dettagli particolari ritenuti utili a meglio descrivere l'intervento
d - Miglioramento del decoro degli spazi cimiteriali e/o delle relative pertinenze	Relazione di max 2 pagine descrittiva degli interventi proposti e modalità attuative, formato A4, con allegati foto, immagini, schede, dettagli particolari ritenuti utili a meglio descrivere l'intervento/i
e -Incremento della sicurezza degli spazi cimiteriali e/o delle relative pertinenze	Relazione di max 2 pagine descrittiva degli interventi proposti e modalità attuative, formato A4, con allegati schemi, schede, dettagli particolari ritenuti utili a meglio descrivere l'intervento/i

Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica, tale da compromettere la segretezza.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Le proposte migliorative saranno sottoposte a verifica da parte della Stazione Appaltante e costituiranno, se del caso, modifica al Progetto posto a base di gara e alla convenzione.

Resta inteso che le proposte migliorative offerte in sede di gara, se ritenute dalla Commissione "non meritevoli di valutazione", saranno evidenziate nei verbali di gara e il concorrente, qualora affidatario della

concessione, sarà obbligato a realizzare le opere di riferimento come già previsto nel Progetto posto a base di gara.

Punti assegnabili massimo 70 su 100

Qualità dell'intervento	Massimo punti 70
Sub-criteri di valutazione	Sub-peso(punti massimo ottenibili)
a -Efficientamento energetico degli impianti tecnologici al servizio del cimitero mediante utilizzatori con migliori prestazioni energetiche rispetto a quelli in progetto o installati e/o mediante l'impiego di fonti rinnovabili	Pa = 20 punti
b -. Proposte per l'automazione di impianti o sistemi presenti nel progetto e/o già installati nel cimitero.	Pb = 15 punti
c -Interventi per una migliore fruizione dei luoghi cimiteriali e/o dei servizi offerti all'utente previsti nel preliminare dalla convenzione.	Pc = 10 punti
d - Miglioramento del decoro degli spazi cimiteriali e/o delle relative pertinenze	Pd = 10 punti
e -Incremento della sicurezza degli spazi cimiteriali e/o delle relative pertinenze	Pe = 15 punti

12.4 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La Busta Offerta economica contiene:

- 1) l'offerta economica con indicazione massima di tre cifre decimali dopo la virgola fra **0,00 (zero/00) euro ed 1,00 (uno/00) euro**, con riferimento al *canone annuo di abbonamento per illuminazione perpetua* di 12,00 euro (IVA compresa) indicato al paragrafo 3.5 del presente Bando/Disciplinare di gara. Lo sconto offerto sarà decurtato dal canone annuo di abbonamento posto in convenzione;
- 2) l'offerta del **canone annuo (aggio) da corrispondente al Concedente** e potrà essere compreso fra **0,00 (zero/00) euro ed 0,50 (zero/50) euro** (con indicazione massima di tre cifre decimali dopo la virgola) per ogni contratto di illuminazione perpetua riscossa dal Concessionario nell'anno (come indicato al paragrafo 3.5 del presente Bando/Disciplinare di gara) e per tutti gli anni del periodo della concessione;

Punti assegnabili massimo 30 su 100

La valutazione dell'offerta economica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri:

Valore economico		Max 30 punti
Criteri di valutazione		Punti massimi ottenibili
f -Valore economico	Sconto offerto (in cifre ed in lettere) canone annuo di abbonamento per illuminazione perpetua compreso fra 0,00 (zero/00) euro ed 1,00 (uno/00) euro	Pf = 20 punti
g -Valore economico	Canone annuo offerto al Concedente fra 0,00 (zero/00) euro ed 0,50 (zero/50) euro per ogni contratto di illuminazione perpetua riscossa dal Concessionario	Pg= 10 punti

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- 3) dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- 4) da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituito.
- 5) dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

12.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del codice in termini di qualità e prezzo determinata da una commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi sopra riportati.

Si procederà con le seguenti formule:

PER OFFERTA TECNICA

$$C(a)_i = V(a)_i \cdot I_i$$

dove:

$C(a)_i$ = indice di valutazione dell'intervento (a) per l'iesimo concorrente (gli interventi andranno da (a) ad (e));

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta dell'iesimo concorrente rispetto all'intervento (a) variabile tra zero e uno;

- A ciascuno degli interventi tecnici offerti è attribuito un coefficiente.
- I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati **per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale**, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo le modalità di seguito illustrate:

(a) la valutazione dell'Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi);
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi.

(b) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	nulla
0,1	minima
0,2	ridotta
0,3	limitata
0,4	parziale
0,5	significativa
0,6	sufficiente
0,7	buona
0,8	discreta
0,9	ottima
1,0	assoluta

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

PER OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = sconto offerto/canone annuo dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = sconto offerto/canone annuo dell'offerta più conveniente.

Saranno calcolati due coefficienti per la parte economica uno per lo sconto offerto C(f)i e uno per il canone offerto C(g)i

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = C(a)i \times Pa + C(b)i \times Pb + \dots C(g)i \times Pg$$

dove

Pi = punteggio concorrente i

C(a)i = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C(b)i = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

C(g)i = coefficiente criterio di valutazione g, del concorrente i

Pa = peso criterio di valutazione a

Pb = peso criterio di valutazione b

Pn = peso criterio di valutazione n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

13.1 APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/06/2021 alle ore 10.00 presso la sede operativa dell'Unione Ibleide sita a Giarratana in Via XX Settembre n. 84 nonché sulla piattaforma telematica <https://piattaforma.asmeleue> vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. **In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo pec.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo pec.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b. attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

13.2 APERTURA DELLE BUSTE OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA E RELATIVE VALUTAZIONI

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte sarà composta da **un numero dispari di 3 componenti esperti** nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. L'ente appaltante pubblica, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice, sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. La commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche.

In generale la commissione:

a) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara;

b) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando;

c) successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. La commissione procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Dopo di che, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura delle percentuali offerte, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Il RUP, anche avvalendosi dell'ausilio della commissione giudicatrice, procederà alla verifica della congruità delle offerte.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97 co. 3 del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

13.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Si procederà a richiedere attraverso l'apposita piattaforma <https://piattaforma.asmel.eual> concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, si assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP conclude le operazioni di valutazione delle offerte anomale ed esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Organo preposto ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. **La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'affidatario. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicità legale e bolli, anticipate dalla stazione appaltante e rimborsabili dall'aggiudicatario entro 60 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto di concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La convenzione viene sottoscritta digitalmente in forma pubblica amministrativa, rogata dal Segretario Comunale, presso gli uffici del Comune di Monterosso Almo, entro il termine di 60 gg dalla comunicazione di aggiudicazione efficace fermo restando la facoltà di concordare un diverso termine ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016.

La convenzione non può comunque essere stipulata prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente la convenzione sono a carico del concessionario.

La data dell'avvenuta stipula della convenzione viene comunicata dal Comune ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale mancata sottoscrizione del contratto di concessione, per causa imputabile all'aggiudicatario, costituisce causa di escussione della garanzia provvisoria per grave inadempimento alle prescrizioni contrattuali.

15. DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE E RIMBORSO SPESE DELLA PROPOSTA/OFFERTA

Il Promotore, ove non sia risultato aggiudicatario, viene invitato, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, a visionare ed estrarre copia dell'offerta dell'aggiudicatario, entro sette giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il Promotore può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta coincidenti con le spese di ingegno, come previsto dal comma 9 dell'art. 183 del Codice, pari ad € 12.780,13 (dodicimilasettecentootanta/13).

16. GARANZIE DA PRODURRE ALL'ATTO DI STIPULA DEL CONTRATTO:

▪ Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

▪ Polizza assicurativa che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 103 comma 7.

▪ Ai sensi dell'art. 183 comma 13 D.Lgs. 50/2016, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

17. ULTERIORI INFORMAZIONI

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie eventuali che dovessero insorgere fra l'Amministrazione Comunale e la concessionaria è competente il Foro di Ragusa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

Procedura di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sicilia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento Geom Mariano Farina.

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

- a. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
- b. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- c. entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento sopra indicato.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informazioni sul trattamento dei dati ex artt. 12-14 Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)

Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati dal COMUNE di Monterosso Almo. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Monterosso Almo lì, 27 Maggio 2021



Responsabile del Procedimento
Geom. Farina Mariano

Allegati:

- 1) Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione integrativa al DGUE;
- 2) Dichiarazione Direttore dei lavori;
- 3) Progetto preliminare composto da :
 - Tav. 1 – Relazione tecnica;
 - Tav. 2 – Relazione tecnica specialistica;
 - Tav. 3 Indicazioni e misure finalizzate alla tutela e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la sicurezza dei piani di sicurezza;
 - Tav. 4 Inquadramento territoriale;
 - Tav. 5 Planimetria generale di distribuzione elettrica e dell'illuminazione;
 - Tav. 5A Planimetria ampliamento impianti di P.I. e parcheggi esterni al cimitero;
 - Tav. 6 Schemi quadri elettrici;
 - Tav. 7 – Computo metrico estimativo delle opere;
 - Tav. 8 – quadro economico e calcolo delle spese tecniche;
 - Tav. 9 – Piano economico finanziario;
 - Tav. 10A - Appendice al capitolo speciale descrittivo e prestazionale;
 - Tav. 11 1 – Bozza di convenzione;

- 4) Modello Protocollo di Legalità.